

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 140/46/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La ricorrente in data 14.07.2010 presenta ricorso avverso una cartella di pagamento riguardante IRAP 2006 per un totale di € 3.634,85 al lordo di interessi e sanzioni notificata il 25 maggio 2010.

A seguito di controllo automatizzato l'Ufficio ha ritenuto che la dichiarazione presentata dal ricorrente non fosse corretta ed ha applicato alla base imponibile dichiarata l'aliquota del 5,25 % in luogo del 4,25 % applicato dal ricorrente. Oltre alla pregiudiziale richiesta di annullamento per carenza di motivazione la ricorrente contesta l'inesistenza dell'obbligazione in quanto l'aliquota base del 4,25 % è stata elevata di un punto percentuale dalla Regione Lombardia solo per "banche ed altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione " soggetti di cui agli artt. 6 e 7 Dlgs 446/97. Dichiarata la ricorrente di essere una holding finanziaria "statica" iscritta all'Ufficio Italiano cambi art. 13 del TUF che detiene partecipazioni ed immobilizzazioni finanziarie, che nel 2006 ha incorporato la MOTTANA S.p.A. azienda tessile incorporando attivi e passivi; venuti meno i dividendi della società già partecipata, i ricavi predominanti sono rappresentati dai canoni di locazione di macchinari e impianti tessili del contratto stipulato dalla incorporata, con immobilizzazioni materiali in ogni caso superiori a quelle finanziarie. Per questo motivo la società ricorrente si è ritenuta compresa nelle "imprese industriali e commerciali" ed ha escluso dalla base imponibile € 10.627 di interessi attivi ed € 91.303 di interessi passivi che avrebbe dovuto inserire come "società finanziaria". Sviluppa la propria tesi e chiede l'annullamento dell'iscrizione a ruolo, disponendo lo sgravio. Con vittoria di spese.

Nella costituzione in giudizio l'Ufficio sottolinea la correttezza del proprio operato. La verifica è stata effettuata in base all'art. 36 bis ed impone di liquidare sulla base di quanto dichiarato dal contribuente; la società ha dichiarato di rientrare tra i soggetti passivi descritti nella categoria "8" ovvero società iscritte nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario (art. 6 co. Ibis); è preclusa all'Ufficio ogni indagine sui fatti esposti in dichiarazione; è preclusa in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi la riqualificazione della società come "non finanziaria", attività effettuabile tutt'al più in sede di accertamento. Chiede il rigetto del ricorso perché infondato, con vittoria di spese.

In memoria aggiunta la ricorrente, dopo aver riconosciuto di aver errato avendo indicato in dichiarazione di essere un soggetto operante nel settore finanziario, sostiene che avrebbe dovuto essere l'Ufficio a rettificare l'errore materiale ricavando l'attività commerciale e non finanziaria della società dalla dichiarazione IRAP. Afferma che il supporto probatorio è dato dalla compilazione della sez. I del quadro IQ e che il fondamento giuridico dalla analisi di bilancio che non contiene casistiche riconducibili ad attività finanziarie.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è accoglibile solo parzialmente.

La Società ricorrente "Nuova Finanziaria Tessile s.r.l." ha dichiarato di aver compilato la dichiarazione IRAP utilizzando il codice 08 che individua le Società iscritte nell'elenco dei soggetti operanti nel settore finanziario.

Non vi è stato errore da parte dell'Ufficio considerando che la liquidazione automatica della dichiarazione, effettuata ex art. 36 bis, evidenziava un mancato versamento di

imposte in coerenza con la posizione della Società, dalla stessa dichiarata, ovvero di holding finanziaria iscritta all'Ufficio Italiano Cambi che detiene immobilizzazioni e partecipazioni finanziarie.

La determinazione della corretta base imponibile avrebbe dovuto, a detta della ricorrente, fondarsi su una ricerca - da parte dell'Ufficio - di quale fosse l'attività prevalente (se finanziaria o commerciale) nella realtà divenuta prevalentemente commerciale solo a seguito dell'incorporamento di altra Società operante in campo tessile.

La Commissione non ritiene, su queste basi, di poter riconoscere un errore dell'Ufficio che ha correttamente operato sulla base della dichiarazione presentata ma riconosce che l'esame dello "Stato patrimoniale" della Società allegato al ricorso ha consentito di verificare una prevalenza delle attività commerciali rispetto a quelle finanziarie. Per questo motivo ritiene annullabili le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate.

Il parziale riconoscimento delle ragioni della ricorrente induce la Commissione a compensare le spese.

**P.Q.M.**

la Commissione accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni applicate.

Spese compensate.